

Autorita' di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230
10126 Torino

Inviato via pec all'indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it

31 ottobre 2018

Oggetto: "Documento di consultazione concernente la determinazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019"

Gentili Signori,

easyJet accoglie con favore la decisione dell'Autorita' di avviare una consultazione sulla determinazione del contributo per il funzionamento dell'ART per l'anno 2019.

Con il presente contributo, intendiamo sottoporre alla cortese attenzione dell'Autorita' le nostre osservazioni in ordine ai quesiti n. 1, 3 e 4, auspicando che la stessa voglia tenerne conto nelle determinazioni in materia di contributo per il finanziamento dell'Autorita' medesima.

Quesito n. 1: Individuazione delle imprese operanti nel settore dei trasporti o altri soggetti tenuti al versamento contributivo

Per quanto riguarda il settore del trasporto aereo, il quadro normativo e' chiaro nell'attribuire all'Autorita' poteri di regolazione nei confronti dei soli gestori aeroportuali, laddove, invece, i vettori aerei si configurano quali meri utenti dell'infrastruttura regolata. E' invero l'infrastruttura aeroportuale, e non anche l'attivita' volativa in senso proprio, ad essere assoggettata all'attivita' di regolazione dell'Autorita'.

In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il contributo al funzionamento dell'Autorita' dei Trasporti e' versato dai "**gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati**".

Il d.l. 1/2012, recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, definisce gestore *“il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attività dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale di interesse”*. La medesima norma definisce invece mero *“utente dell’aeroporto” “qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l’aeroporto di base”*.

I vettori aerei, dunque, non sono gestori di infrastrutture regolate – ne’ tantomeno gestiscono servizi regolati dall’Autorita’ – e, pertanto, non sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 6 dell’art. 37 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201.

Da ultimo, e’ appena il caso di rilevare che, come riportato nel documento di consultazione, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 69/2017, ha chiarito che sono tenuti al versamento del contributo solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART abbia concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, ossia quei soggetti in concreto assoggettati all’attività regolatoria dell’ART.

A ben vedere, le compagnie aeree non solo non sono state in concreto assoggettate all’attività regolatoria dell’ART, ma neppure, per le ragioni di cui sopra, sono in astratto alla stessa assoggettabili.

Pertanto, easyJet auspica che l’Autorita’ voglia rivedere il novero dei soggetti tenuti al versamento contributivo di cui alla delibera ART n. 75/2017, escludendo dallo stesso i vettori aerei.

Quesito n. 3: esenzione dal contributo

Tra le proposte dell’Autorita’ vi e’ quella di esentare dalla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018.

Il contributo al funzionamento dell’ART è a tutti gli effetti un tributo, calcolato utilizzando quale base imponibile il reddito della gestore tenuto a versarla.

Ebbene, se la società posta in liquidazione e/o soggetta a procedure concorsuali con finalità liquidative non è esentata dal versamento delle imposte sui redditi, parimenti la stessa non dovrebbe essere esentata dal versamento del contributo in questione. La misura dell'esenzione, peraltro, rischierebbe solo di provocare distorsioni della concorrenza nel mercato.

easyJet pertanto auspica che l'Autorità voglia rivedere la propria proposta di esentare dalla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2018.


Quesito n. 4: soggetti operanti nel settore del trasporto aereo passeggeri e/o merci.

Ferme restando le osservazioni presentate in ordine al quesito n. 1, laddove l'Autorità intendesse mantenere i vettori aerei nel novero dei soggetti tenuti a versare il contributo, la scrivente compagnia ritiene che, in ordine alla quantificazione del contributo dovuto da vettori stranieri, l'inclusione nella base imponibile del volume d'affari riferito al trasporto internazionale assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art.9, comma 1, n.1) del DPR 633/72 così come risultante dalla dichiarazione annuale Iva costituisca un criterio arbitrario, venendo di norma determinato con applicazione della percentuale forfetaria del 38% (stabilita, a fini di semplificazione, dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.89/E/1997), non corrispondente all'effettiva distanza percorsa nello spazio aereo italiano. Se ai fini Iva la descritta semplificazione non ha significativi risvolti, trattandosi di operazioni non imponibili, non altrettanto può dirsi laddove venga individuata quale base imponibile di un tributo.

Sulla base di quanto precede, si ritiene maggiormente condivisibile assumere quale base imponibile del contributo il solo volume d'affari riferibile al trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota Iva del 10% per il trasporto di passeggeri e ad aliquota Iva del 22% per il trasporto di merci, desumibile dalla dichiarazione Iva presentata, fintanto che non sarà definito un metodo congruo di determinazione della quota di rilevanza dei trasporti internazionali ai fini del tributo in commento.

Infine, la scrivente compagnia ritiene che, con riferimento ai vettori stranieri, dovrebbe tenersi conto anche degli accordi bilaterali in materia di tassazione vigenti tra l'Italia e il paese di nazionalità di ciascun vettore.

Distinti saluti,



Giuseppe Bonetti

Regional General Manager Ops - Italy